

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI

A.S. 2025/2026

Personale ATA

CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Scheda della Federazione UIL Scuola Rua

Utilizzazioni: destinatari

Sono destinatari di utilizzazione, tra gli altri:

- A.T.A. **soprannumerari o trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata nello stesso anno scolastico o negli undici anni scolastici precedenti** che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune.
- Personale **in servizio su sedi distaccate** ricollocate in altro comune per dimensionamento.
- A.T.A. **restituito ai ruoli** che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.
- **Funzionario titolare di incarico di D.S.G.A. dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni relative alla posizione di lavoro di DSGA.
- A.T.A. **inidonei** alle mansioni del proprio profilo, riassegnati ad altro profilo compatibile.
- A.T.A. **neoassunti a tempo indeterminato** ma senza soddisfazione delle preferenze espresse.
- Personale **senza sede definitiva, restituito ai ruoli o in esubero** anche da altra provincia;
- DSGA **inidonei** o Funzionari riassegnati a comuni diversi da quello di titolarità.
- **Personale dell'Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione che a seguito del dimensionamento** è assegnato in una scuola situata in comune o distretto sub comunale diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune o distretto sub comunale di precedente titolarità.

Principi generali

- Possibilità di **utilizzo in profilo diverso o area diversa** solo se in possesso del titolo necessario.

- L'utilizzo può avvenire **su domanda** anche su laboratori di area diversa (per assistenti tecnici).
- Il personale **inidoneo** è utilizzato secondo certificazione medica e contratto individuale, con criteri stabiliti dal contratto d'istituto.

Utilizzazione: valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli:

- È effettuata dalla **scuola di servizio** del personale.
- Se diversa da quella di titolarità, la scuola di servizio acquisisce i dati utili dalla scuola di titolarità.

1. Tempistica e riferimento normativo:

- I titoli devono essere **posseduti entro il termine** di presentazione delle domande.
- Si applicano le tabelle del **CCNI mobilità 2025/26–2027/28**, con integrazioni.

2. Precisazioni sui punteggi:

- Si valuta anche l'**anno scolastico in corso** tra i titoli di servizio.
- Il **comune di residenza dei familiari** vale solo se l'iscrizione anagrafica è **anteriore di almeno 3 mesi** alla scadenza delle domande, **salvo i casi di figli nati nei tre mesi antecedenti**, per i quali il requisito non si applica.
- L'età dei figli è quella al **31 dicembre** dell'anno delle operazioni.
- In caso di parità di punteggio e precedenza, **prevale l'anzianità anagrafica**.
- Il "servizio pre-ruolo" è da intendersi come **"servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile"**

Disposizioni per casi particolari

Personale delle province con nuovo assetto territoriale:

- Se ha chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e **non lo ha ottenuto**, può:
 - Presentare domanda di **utilizzazione nella scuola di ex titolarità**
 - In subordine, **nel comune** che la comprende
 - Inviare la domanda all'Ufficio della **nuova provincia** di titolarità
 - Ha diritto alla **precedenza** (art. 18, comma 1 punto II)

Personale che ha chiesto invano il trasferimento nella ex provincia di titolarità:

- Può presentare domanda di **utilizzazione nella ex provincia**
- Invia la domanda all'Ufficio della **ex provincia**

- Partecipa alle operazioni **con i titolari della ex provincia**
- **Non comporta aumento dell'organico regionale**

Funzionari ed Elevata qualificazione

1. Soprannumerari rispetto alle disponibilità:

Se il numero di unità di personale dell'Area dei Funzionari ed EQ risulta superiore alle disponibilità individuate secondo i criteri dell'art. 12, comma 1, la contrattazione decentrata regionale definisce le ulteriori disponibilità per il loro impiego.

2. Finalità e ambiti di utilizzazione:

Tali disponibilità possono includere attività di supporto ad azioni specifiche coerenti con il profilo professionale, anche nell'ambito:

della **gestione condivisa di funzioni o attività amministrative** tra scuole;

della **realizzazione di progetti o iniziative territoriali**, secondo **accordi di rete** tra scuole dello stesso ambito territoriale, comunicati agli Uffici Scolastici competenti.

3. Priorità di utilizzazione:

- **Precedenza** è data all'utilizzazione, a domanda, nella **sede di precedente titolarità** del personale soprannumerario.
- In **subordine**, i posti possono essere assegnati ad **altro personale in esubero**.
- Può partecipare anche il personale trasferito (a domanda condizionata o d'ufficio) per soprannumero.

4. Personale inidoneo all'incarico di DSGA:

- Il personale dell'area Funzionari e EQ **titolare di incarico di DSGA**, se **riconosciuto inidoneo, decade dall'incarico**.
- Sarà utilizzato, **a domanda o d'ufficio**, su posto vacante o disponibile di **Funzionario privo di incarico o di altro profilo**.

5. Condizione numerica limite:

- Finché il **numero dei Funzionari ed EQ è pari al numero degli incarichi DSGA**, chi è riconosciuto **inidoneo all'incarico DSGA** potrà essere utilizzato, **solo su altro profilo professionale**, vacante o disponibile.

Copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.

Terminate le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico anche sulle sedi di cui all'art. 1, comma 83-sexies Legge 107/2015 **l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:**

1. Funzionari in esubero

- Precedenza a quelli **inquadriati nel ruolo di DSGA** secondo il **previgente ordinamento**.
- 2. **Funzionari privi di incarico DSGA**
 - Assegnazione su **posti vacanti e disponibili**.
- 3. **Funzionari DSGA già incaricati**
 - Solo su **posti disponibili e non vacanti** (incarico *ad interim*), **in assenza di funzionari privi di incarico** disponibili.
 - Si applicano le disposizioni dell'**art. 57 CCNL** e i criteri del **D.M. n. 132/2024**.
- 4. **Altri soggetti (per ulteriori posti vacanti/disponibili):**
 - **c)** Personale in **graduatoria della procedura valutativa** per l'accesso all'Area Funzionari e EQ (secondo posizione in graduatoria).
 - **d)** Assistenti amministrativi di ruolo con:
 - **Laurea magistrale + 5 anni di esperienza** nell'area Assistenti (o equivalente); oppure
 - **Diploma + 10 anni di esperienza** nell'area Assistenti (o equivalente).
 - **e)** Altro personale in ruolo dell'**Area Assistenti**, con priorità:
 - I) a chi ha **II posizione economica**;
 - II) a chi ha **I posizione economica**.
 - **f)** Idonei della procedura valutativa per l'Area Funzionari e EQ **di altre Regioni**, secondo punteggio in graduatoria.

Criteri di graduazione:

- Il personale delle lettere **d)** ed **e)** è graduato secondo le **tabelle allegate al D.M. 74/2024** (progressioni verticali).

Contrattazione integrativa regionale:

- Potrà **definire ulteriori criteri** per coprire eventuali **disponibilità residue**.

Assegnazioni provvisorie del personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

1. Presentazione della domanda:

- Il personale **titolare di incarico DSGA** può presentare domanda di assegnazione provvisoria:
 - **Provinciale o interprovinciale (nessun vincolo)**
 - **Anche se** è in pendenza dell'incarico triennale
 - **In deroga** al vincolo triennale ex art. 35, comma 5-bis, D.Lgs. 165/200

2. Conservazione della titolarità:

- Il DSGA che ottiene l'assegnazione provvisoria **mantiene l'incarico nella sede originaria**
 - La **sostituzione** viene effettuata dall'Ambito territoriale secondo:
 - **Art. 14 del CCNI**
 - **DM 132/2024**
3. **Condizione per l'assegnazione provvisoria:**
- **Solo se** il numero dei Funzionari e EQ **è pari** al numero degli incarichi DSGA
 - L'assegnazione è **subordinata** al conferimento di **incarico annuale nella nuova sede** da parte dell'Ambito territoriale di destinazione
4. **Precedenza:**
- Precedenza nelle operazioni agli ex DSGA inquadrati nella nuova area in base al **previgente ordinamento professionale**
 - Tenendo conto delle disposizioni dell'**art. 18 del contratto**

Assegnazione provvisoria: i motivi per cui è possibile richiederla

Il personale ATA può fare domanda di assegnazione provvisoria **solo** se ricorre **almeno uno** dei seguenti motivi:

1. Ricongiungimento:

- **ai figli o affidati minori** (con provvedimento giudiziario) – anche non conviventi;
- **al coniuge, parte dell'unione civile** anche non convivente;
- **al convivente di fatto**;
- **al genitore** – anche non convivente;
- **ai parenti e affini** (sorella, fratello, zio, nonno ecc.), **purché siano conviventi e la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.**
- **Ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità** in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001

2. **Gravi motivi di salute** del richiedente, comprovati da idonea certificazione sanitaria.

Rispetto al **punto 1**, il docente è **libero di scegliere** il familiare a cui ricongiungersi.

Es. il personale coniugato può scegliere di ricongiungersi al figlio o al genitore.

Assegnazione provvisoria: punteggi e condizioni

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente di fatto o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (2)(3)(5) e ai minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati (7)	Punti 24
B) per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto i sei anni di età. (3)	Punti 16
C) per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio o affidato (7) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.(1)	Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7) con disabilità fisica, psichica o sensoriale ovvero del coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6).....	Punti 24

Assegnazione provvisoria: preferenze esprimibili

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per **una sola provincia**.

È possibile indicare preferenze fino a:

- **15 preferenze**

Le preferenze possono riferirsi a:

- Singole scuole (codice meccanografico)
- Comuni
- Distretti
- Distretti sub-comunali (nei comuni suddivisi in distretti – città metropolitane)
- Intera provincia (codice sintetico)

Assegnazione provvisoria: come esprimere le preferenze

Obblighi sulle preferenze per il ricongiungimento

- Il personale deve indicare come **prima preferenza**:
 - il comune di ricongiungimento,
 - oppure il distretto sub comunale (nei comuni con più distretti),
 - oppure una o più scuole comprese nel comune.

Attenzione: È obbligatorio indicare il codice sintetico comune/distretto sub comunale se si esprimono preferenze in altri comuni. Anche nei comuni con una sola scuola, bisogna comunque indicare il codice sintetico del comune/distretto sub comunale se si esprimono preferenze in altri comuni.

In mancanza di scuole richiedibili nel comune:

- indicare un comune vicinore o una scuola di altro comune con sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

Se non si indica il comune di ricongiungimento prima di indicare preferenza per altri comuni:

- La domanda non viene annullata, ma:
 - saranno considerate solo le scuole del comune di ricongiungimento, e
 - solo per la classe di concorso/posto di titolarità.

Assegnazione provvisoria e trattamento economico superiore

Se l'assegnazione ottenuta **comporta un trattamento economico superiore**, verrà **riconosciuto il maggiore compenso previsto**, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 10 del CCNL del 29 novembre 2007. La Direzione Regionale competente, al momento dell'assegnazione provvisoria, stipulerà con il dipendente un contratto integrativo che

definisca il nuovo trattamento retributivo, corrispondente a quello previsto per il passaggio di ruolo.

Contrattazione decentrata regionale – Utilizzazioni del personale

La contrattazione regionale stabilisce **criteri e modalità di utilizzo** del personale, nonché le **modalità di scambio di cattedre o posti tra coniugi**, anche **fra province diverse**.

La contrattazione regionale può definire **ulteriori criteri di utilizzazione** rispetto a quelli previsti a livello nazionale, tenendo conto di **situazioni locali particolari**, come:

- zone colpite da eventi **sismici** (Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, ecc.);
- aree interessate da **eventi alluvionali** (Emilia-Romagna, Marche);
- territori colpiti dai **sismi 2024–2025** (area Flegrea – Campania).

In sede di contrattazione regionale possono essere altresì disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di **infermiere, cuoco e guardarobiere**.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZI PRINCIPALI PRECEDENZE

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Hanno diritto a precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:

- a) Il **personale docente non vedente**, ai sensi dell'**art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120**;
- b) Il **personale docente emodializzato**, ai sensi dell'**art. 61 della Legge 20 maggio 1982, n. 270**.

II. RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Ha diritto a precedenza, **limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia**, il personale docente che:

- A partire dall'anno scolastico **2015/2016**, è stato **trasferito d'ufficio** o a **domanda condizionata** nella qualità di **soprannumerario**,

- E chiede il **rientro nella scuola di precedente titolarità** da cui è stato trasferito,
- Avendo **espresso nella domanda la richiesta di utilizzazione** nella medesima scuola.

Criterio di priorità in caso di concorrenza: prevale l'istanza del docente **già appartenente alla stessa tipologia di posto** (posto comune, classe di concorso, posto di sostegno).

III. PRECEDENZA – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE NECESSITA DI CURE CONTINUATIVE

Hanno diritto a precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:

d) **Personale con disabilità personale art. 21 L. 104/92**

Ha diritto alla precedenza il personale **con disabilità, anche non grave**, riconducibile a:

- Art. 21 della Legge 104/1992 (invalidità **superiore ai due terzi**);

Condizione: precedenza valida solo **nella provincia del comune di residenza**.

e) **Personale che necessita di cure continuative**

Ha diritto alla precedenza il personale (anche **non disabile**) affetto da **grave patologia** che necessitano di **cure continuative specialistiche** (es. chemioterapia).

Condizione: precedenza valida solo **nella provincia in cui esista il centro di cura specializzato**.

f) **Personale con disabilità personale (art. 33, c. 6, L. 104/1992)**

Ha diritto alla precedenza il personale **con disabilità grave**.

Condizione: precedenza valida solo **nella provincia del comune di residenza**.

IV. ASSISTENZA

Hanno diritto a precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:

g) **Genitori o tutori di soggetti con disabilità grave**

Precedenza per:

- Genitore (anche adottivo), che assiste **un figlio con disabilità** in situazione di gravità.
- **Tutore legale** o designato dall'autorità

Nota bene:

- Se i genitori sono **mancanti** o **ultrasessantacinquenni** o **affetti da patologie invalidanti**, la precedenza può spettare ai **fratelli/sorelle conviventi** dell'assistito.
- È necessaria documentazione: **autocertificazione** (per età) o **certificazione medica** (per patologie), secondo l'O.M. 36/2025.

h) Coniuge/parte dell'unione civile o convivente di fatto

- Precedenza per chi assiste il proprio **coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto** con disabilità grave.

i) Figli che assistono genitori disabili gravi

- Riconosciuta la precedenza ai figli che assistono **genitori disabili** in situazione di gravità **solo se:**

abbiano **prodotto alla propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire** nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria:

- dei giorni di **permesso retribuito** per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 **ovvero** del **congedo straordinario** ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

l) Genitori con figli piccoli (assegnazione per cura figli ≤ 6 anni)

- Precedenza per il personale **genitori naturali, adottivi o affidatari** con figli di età **fino a 6 anni**.
- Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni tra **1° gennaio e 31 dicembre 2025**.
- Per adozioni e affidi, il calcolo parte dall'**ingresso del minore in famiglia**.

m) Genitori con figli tra 6 e 12 anni (solo per assegnazione interprovinciale)

- Valida **solo per assegnazioni provvisorie interprovinciali**.
- Vale per figli che compiono **12 anni** entro il **31 dicembre 2025**.
- Per adozioni/affidi si conta dalla **data di ingresso del minore in famiglia**.

mbis) fratello o sorella non convivente del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto g) per i fratelli e le sorelle conviventi.

n1) Parenti o affini entro il 2°/3° grado

- Precedenza per parenti/affini fino al **2° grado**, oppure fino al **3° grado** solo se:

- I genitori, il coniuge/parte dell'unione civile o il convivente dell'assistito sono **deceduti, mancanti, over 65 o con patologie invalidanti**;
- In caso di **assenza di parenti di grado inferiore**;

Nota bene:
Per tutte le precedenzae relative alla disabilità, è ammessa anche la certificazione "rivedibile" se la validità supera l'inizio dell'anno scolastico.
Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

Riguarda il diritto di precedenza, **limitato alla fase delle assegnazioni provvisorie**, per i docenti il cui coniuge (o parte dell'unione civile) appartiene **a categorie specifiche di personale delle forze armate o assimilati**.

Soggetti aventi diritto (**lettera p**):

- Coniuge convivente (o parte dell'unione civile) di:
 - **Personale militare**;
 - **Personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza**;
 - **Personale di cui all'art. 17 L. n. 266/1999 (es. corpi militari volontari e protezione civile)**;
 - **Personale di cui all'art. 2 L. n. 86/2001 (es. diplomatici, polizia penitenziaria, Vigili del Fuoco, ecc.)**.

Condizioni per esercitare il diritto di precedenza

1. Il coniuge/unito civilmente deve:
 - Essere stato **trasferito d'autorità** (cioè, non su domanda) in un determinato comune;
 - Oppure, in caso di **collocamento in congedo**, aver eletto domicilio in un comune.
2. La precedenza è esercitabile solo:
 - Nella provincia in cui è ubicato tale comune;
 - All'interno del comune/distrettuale di riferimento (o viciniore, se non ci sono posti).

In caso non ci siano posti disponibili nella sede:

- Il docente può essere impiegato in attività progettuali;
- Oppure messo a disposizione in quella sede;

- Solo in subordine può essere assegnato al comune viciniore, ma solo se nel comune del coniuge non ci sono scuole per il suo ruolo/classe di concorso.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Riguarda il personale che **ricopre un incarico pubblico in un ente locale**, e stabilisce il diritto di precedenza, limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie.

Chi ha diritto alla precedenza (lettera q)

Ha diritto il personale:

- Chiamato a ricoprire cariche pubbliche (es. sindaco, assessore, consigliere comunale);
- Presso amministrazioni di enti locali (comuni, province, città metropolitane, ecc.);
- Durante l'esercizio del mandato;
- In base a:
 - Art. 18 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico enti locali).

Nota bene: Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consiglieri e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.

ATTENZIONE

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Per le precedenze n. III, IV, VI e VII

Obblighi nella compilazione della domanda

È obbligatorio indicare:

- Come **prima preferenza**:
 - Il codice sintetico del comune o distretto sub comunale di riferimento (residenza/assistenza/istituto di cura);
 - Può essere preceduta da preferenze **analitiche** (scuole del comune)

- In assenza di posti disponibili nel predetto comune si deve indicare il comune viciniore con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico altrove ma con plesso nel comune di riferimento.
- **Solo successivamente** si possono indicare:
 - Scuole specifiche di altri comuni (preferenze analitiche);
 - Altre preferenze sintetiche (di altri comuni).

Se non si rispetta l'ordine delle preferenze, si perde la precedenza. La domanda viene comunque esaminata, ma senza diritto di precedenza.

SEGUI LA UIL SCUOLA RUA SUI SOCIAL

[Come seguire la Uil Scuola Rua sui social - UILSCUOLA](#)